



Lo scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera

Sempre più spesso si rivolgono alla **UIM** (tel. 043 3222022; uimeuropa@bluewin.ch) ed alle sedi dell'**ITAL UIL in Svizzera** (tel. 032 3228307; presidenza.italuil.ch@bluewin.ch) dei cittadini italiani interessati a saperne di più sull'annunciato scambio automatico delle informazioni fiscali che verrà introdotto anche **tra Italia e Svizzera dal 2018 a seguito del recente nuovo accordo fiscale italo-svizzero, analogo peraltro a quello tra Svizzera e gli altri Paesi UE e non solo**. Per saperne di più su come si attuerà - nella pratica - questo scambio automatico di informazioni fiscali riportiamo qui di seguito le risposte alle domande più ricorrenti che ci vengono poste. FAQ elaborate dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Elvetica.

In generale

Secondo lo standard dell'OCSE quali informazioni vengono scambiate automaticamente?

Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d'origine, tutti i tipi di reddito e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale - GAFI) deve essere identificato in applicazione dello standard dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e delle raccomandazioni del GAFI.

Come avviene lo scambio automatico di informazioni?

Le banche, determinati strumenti di investimento collettivo e compagnie di assicurazione trasmettono alle autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d'origine. Queste inoltrano i dati automaticamente una volta all'anno all'autorità fiscale del rispettivo Stato partner.

Cosa succede con i dati scambiati?

I dati dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per l'esecuzione della corretta tassazione. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le autorità fiscali nazionali devono procedere (ad es. verifica dei dati per campionatura o a tappeto). La protezione dei dati deve essere garantita.

La Svizzera quando introdurrà lo scambio automatico di informazioni?

L'iter legislativo svizzero non consente un'introduzione dello scambio automatico prima del 2017/2018. Durante l'estate 2015 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento le relative basi legali. Con riserva dell'approvazione del Parlamento – e in caso di referendum anche degli aventi diritto di voto – gli istituti finanziari svizzeri potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all'estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018.

Introduzione in Svizzera

Quali modifiche di legge sono necessarie per introdurre il nuovo standard globale in Svizzera?

Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio automatico di informazioni. È anzitutto necessaria una legge di attuazione nel diritto interno (LSAI). Gli accordi per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati partner avvengono tramite un trattato internazionale (come nel caso dell'Accordo del 27 maggio 2015 con l'UE, che include tutti i 28 Stati membri) o tramite l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA), completato da un accordo bilaterale con lo Stato partner interessato (come con l'Australia il 3 marzo 2015). La LSAI, i trattati internazionali, l'MCAA e gli accordi bilaterali necessitano dell'approvazione del Parlamento federale.

In che modo la Svizzera utilizzerà i dati dei contribuenti svizzeri con un conto all'estero che otterrà nell'ambito dello scambio reciproco di informazioni?

L'impiego interno di dati provenienti dall'estero è di competenza dei singoli Paesi. Poiché in Svizzera la competenza per la tassazione spetta alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali e comunali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetterà le informazioni finanziarie provenienti dall'estero alle competenti autorità di tassazione affinché il diritto fiscale svizzero venga applicato.

Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni è applicabile anche nel nostro Paese?

No. Lo standard globale disciplina soltanto lo scambio di dati di clienti tra autorità fiscali a livello internazionale. La trasparenza al livello nazionale rimane di competenza degli Stati.

Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE

Cosa contiene l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE?

Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell'OCSE è stato integralmente ripreso nell'Accordo con l'UE, disposizioni sulla protezione dei dati incluse. L'Accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente, convenuto sinora con la maggior parte degli Stati membri dell'UE tramite le CDI bilaterali e una disposizione relativa all'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni effettuati tra società consociate. Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE ed è nell'interesse della piazza economica svizzera.

Lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto con tutti i 28 Stati membri dell'UE?

Sì. L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE include in egual modo tutti gli Stati membri. Non sono più necessari accordi specifici con singoli Paesi membri dell'UE.

La Svizzera cosa ottiene dall'UE in cambio dello scambio automatico di informazioni?

L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni è reciproco, ovvero i Paesi membri dell'UE hanno gli stessi obblighi rispetto alla Svizzera e viceversa. Le autorità fiscali svizzere ricevono dunque automaticamente informazioni su contribuenti svizzeri con un conto in uno Stato membro dell'UE. L'introduzione di uno standard globale non è inoltre formalmente collegata a operazioni di compensazione. La Commissione europea ha tuttavia segnalato ai suoi Paesi membri l'importanza, anche nel loro proprio interesse, di una regolarizzazione del passato prima di introdurre lo scambio automatico di informazioni. Nell'ottica di un miglioramento dell'accesso al mercato, sono stati condotti i primi colloqui esplorativi con l'UE concernenti la fattibilità e la possibile impostazione di un accordo settoriale sui servizi finanziari.

Con quali altri Paesi esterni all'UE la Svizzera intende praticare lo scambio automatico di informazioni?

Secondo il mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014, oltre all'UE e agli Stati Uniti, verranno avviati negoziati sullo scambio automatico di informazioni con altri Paesi scelti. In una prima fase vengono presi in considerazione Stati con i quali esistono strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione. In questo senso il 3 marzo 2015 è stato firmato un Accordo con l'Australia.

